



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE EUCLIDE

C.DA MONOSCALCO, BOVA MARINA, 89035 , c.f. 92002670807

rcis01600e@istruzione.it ; rcis01600e@pec.istruzione.it

PROT. 6624-4.5 del 27/09/2023

CUP: D74D23001250006 - CIG: A015BE0428

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”

CODICE PROGETTO: 10.8.1.B3-FESRPN-CL-2023-14

OGGETTO: DISCIPLINARE DI GARA per l'affidamento diretto appalto FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ai sensi del disposto combinato dell'art. 225 c. 8 e delle disposizioni di cui al decreto-legge. N. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, mediante Trattativa Diretta N. 3764682 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per un importo a base d'asta soggetto al ribasso di €. 1.434,43 (oltre IVA) pari a €. 1.750,00 (IVATO).

DISCIPLINARE DI GARA- TRATTATIVA DIRETTA n. 3764682

Art. 1 – OGGETTO DEL'APPALTO

Nell'ambito del miglioramento dell'offerta formativa legata ai finanziamenti del Programma Operativo Nazione PON 2014/2020 e delle sue ricadute sociali e per preparare una ripresa green, digitale, ecosostenibile e innovativa della didattica, la scrivente Istituzione scolastica Stazione Appaltante , intende affidare mediante Trattativa diretta con unico operatore economico tramite piattaforma M.e.P.A., in ottemperanza della decisione di contrarre del Dirigente Scolastico Prot. N. 6602-4.5 del 27/09/2023 la fornitura di materiale pubblicitario meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. Codesta ditta, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico-economica per la realizzazione delle prestazioni in oggetto entro e non oltre i tempi indicati nella piattaforma MePA. La procedura d'acquisto, promossa dalla scrivente istituzione scolastica servirà per l'acquisto di Targhe, Etichette Inventario, Roll-up, penne, matite e pen drive personalizzate con loghi PON. La trattativa diretta su MePA non obbliga la Stazione appaltante alla stipula successiva laddove l'offerta non risultasse congrua e coerente con le disponibilità del Committente.

Nessuna motivazione in merito è dovuta dal committente all'Operatore economico in casi di rifiuto dell'offerta. La presente procedura è stata avviata con la Decisione a contrarre Prot. n.6602-4.5 del 27/09/2023. L'importo su cui si richiede ribasso è quello indicato in oggetto e in Trattativa MepPa. I costi dovranno essere indicati, pur essendo una fornitura "a Corpo", in aggiunta al documento di

offerta generato automaticamente dal MePA, in maniera singola e dettagliata così come da format di offerta Tecnico-economica fornita all'Offerente dalla Stazione appaltante.

ART. 2 – STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP)

Stazione appaltante (di seguito "Stazione Appaltante"):

Denominazione **ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE EUCLIDE**
Sede legale C.DA MONOSCALCO, BOVA MARINA, 89035
Codice Fiscale **92002670807**
PEC rcis01600e@pec.istruzione.it
Telefono 0965499401
R.U.P. **Dirigente Scolastico Dott.ssa DOMENICA MINNITI**

ART. 3 – CONDIZIONI DI FORNITURA E SERVIZI INCLUSI

Dovranno essere esplicitamente compresi nel costo della fornitura, la produzione e stampa personalizzata e il trasporto.. In assenza di indicazione diversa, si intende come sede di consegna, la sede legale del committente. Con l'invio dell'offerta e dei previsti allegati FIRMATI DIGITALMENTE la stessa è considerata formale accettazione delle condizioni di cui al presente Disciplinare anche se le stesse dovessero o potessero configurarsi come clausole vessatorie.

ART. 4 – IMPORTI DELLA PROCEDURA

L'importo stimato, posto a base d'asta, soggetto a ribasso, per la fornitura è di **€ 1.434,43.(iva esclusa)**

Non sarà ammessa alcuna offerta di importo superiore rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta. Nell'offerta economica l'operatore dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (comma 9 Art. 108 D.Lgs 36/2023 - ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale.

I costi della manodopera NON sono soggetti al ribasso.

Sono a carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione appaltante, tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, inclusa l'imposta di bollo, secondo la disciplina contenuta nell'art. 18 c. 10 e nell'Allegato I.4 del D.lgs 36/2023.

Il corrispettivo è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto e comprende tutti gli oneri e gli obblighi richiamati nel presente, che l'Aggiudicatario dovrà sostenere per l'esecuzione della fornitura richiesta nei tempi e modi prescritti.

L'Aggiudicatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di elementi non valutati: il prezzo contrattualmente definito è accettato senza alcuna eccezione; l'Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza del tipo di fornitura da eseguire

rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da propria errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione della fornitura

L'Amministrazione non corrisponderà alcun onere aggiuntivo rispetto all'importo di stipula del contratto.

ART. 5 – CARATTERISTICHE MINIME DEL SERVIZIO/FORNITURA RICHIESTO

Il servizio richiesto consiste in APPALTO DI FORNITURA MATERIALE COME DA CAPITOLATO TECNICO.

La fornitura dovrà comprendere :

- a) Il prezzo offerto deve essere indicato al netto di iva, e comprensivo di imballaggio, trasporto,, garanzia, .
- b) Consegna di tutto il materiale come da specifiche del disciplinare di gara;
- c) Consegna entro la data prevista dalla normativa vigente per la conclusione delle attività su piattaforma del PON, ossia il **10/10/2023**.

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del presente appalto avverrà mediante : **AFFIDAMENTO DIRETTO ATTUATO CON TRATTATIVA DIRETTA E AGGIUDICATO CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO .**

La Stazione appaltante si riserva di:

- ✓ non affidare motivatamente la fornitura;
- ✓ verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico tramite FVOE e altre banche dati di PP.AA;
- ✓ non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura verrà predisposta su Piattaforma MePa, mediante: Trattativa Diretta , preceduta da indagine di mercato per individuare l' Operatore Economico con cui attivare su piattaforma la trattativa al ribasso " a corpo", dall'importo indicato nel preventivo presentato.

L'operatore economico partecipante dovrà fornire, mediante caricamento su piattaforma telematica MePa i seguenti documenti:

1. Istanza di Partecipazione debitamente sottoscritta digitalmente;);
2. Patto di integrità;
3. Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;
4. Dichiarazione di consapevolezza clausola risolutiva espressa;
5. Dichiarazione sostitutiva assenza cause di esclusione Artt. 94 e ss. D.lgs 36/2023;
6. Pass-OE
7. autodichiarazione requisiti CAM;
8. Autodichiarazione situazione occupazionale - art. 47 DL 77/2021;
9. Capitolato tecnico sottoscritto per accettazione;

10. Disciplinare di Gara sottoscritto per accettazione;
11. Elenco sottoscritto dal Legale Rappresentante contenente “**ESPERIENZE ANALOGHE A QUELLE OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**” ai sensi art. 51 c.1 –n. 2.1 del D.L. 77/2021 conv. In Legge n. 108/202

L'aggiudicazione dell'appalto non equivale ad accettazione dell'offerta.

Giusto richiamo all'art. 108 comma 10 del D.Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà potrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla conclusione della valutazione dell'offerta.

Si precisa altresì che, con l'invio della propria offerta, l'operatore economico accetta tutte le condizioni particolari di contratto previste dalla Stazione appaltante con il presente documento, senza alcuna eccezione.

L'Offerta resta vincolata per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione (art. 17 c.4 D.Lgs 36/23).

Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l'offerta complessiva indicata dall'offerente deve intendersi comprensiva di tali costi sicurezza.

ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata (CONSORZIATO O RAGGRUPPATO).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice de Contratti Pubblici D.Lgs 36/2023.

ART. 9 – COMUNICAZIONI e RICHIESTA CHIARIMENTI

Tutte Le comunicazioni e le richieste di chiarimenti tra Stazione Appaltante e gli/l' operatori/e economici/o avvengono contestualmente tramite la Piattaforma MePa e tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indicata dall' Operatore Economico nella domanda di Partecipazione.

ART. 10 – MALFUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma telematica o di malfunzionamento della stessa, non imputabile all' Operatore Economico e comprovato comunque dal Gestore della stessa, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma telematica e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell' Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

ART. 11 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno in combinazione gli indici di costo e di prezzo pubblicati con la relativa metodologia di calcolo sul Portale Istituzionale ISTAT, 1) Indici di prezzo al consumo; 2) Indici prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi (giusto richiamo all'articolo 60 c. 3 lettera b del D.Lgs 36/2023)

ART. 12 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, dei requisiti richiamati agli art. 13 e 14 del presente disciplinare nonché:

- ✓ Iscrizione/Abilitazione al Bando/Categoria del MePA di Consip S.p.A con CPV.;
- ✓ Assenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023.
- ✓ **Pass-OE** da allegare su Piattaforma MePa previa registrazione sul Portale ANAC al link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> riportando il CIG **A015BE0428** attribuito alla procedura di appalto.

ART. 13 –REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

L' Operatore Economico offerente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) nonché, per i documenti non reperibili sul FVOE, tramite richiesta formale o interrogazione di ulteriori piattaforme degli enti/uffici in possesso di tali informazioni.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC

Self cleaning (Ravvedimento Operoso dell'O.E)

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti: il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente

contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

ART. 14-REQUISITO DI ORDINE SPECIALE a PENA DI ESCLUSIONE

IDONEITA' PROFESSIONALE comprovata, a pena di esclusione, dall'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice D.Lgs 36/2023;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano sulla Piattaforma MePa i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

ART. 15-SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
 - sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri

regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque)** giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità di trasmissione (PEC o Piattaforma).

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5(cinque) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 16 – CONSEGNA E RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il termine ultimo previsto per la consegna, di tutti i prodotti e l'espletamento di tutti i beni oggetto del presente Disciplinare entro il 10/10/2023 salvo ulteriori proroghe. In caso di esito positivo del **certificato di regolare esecuzione**, effettuato dall'Istituzione Scolastica - Punto Ordinante, la data dell'atto varrà come **Data di Accettazione della fornitura** con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. Nel caso di esito negativo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta con esito positivo. In linea di principio non saranno accettate consegne parziali della fornitura salvo diversi accordi con l'ufficio di dirigenza come di seguito specificato.

Nel caso in cui la situazione del mercato obbligasse l'Operatore economico a **consegne parziali**, le stesse potranno essere accettate solo previa consegna **con dettagliato documento di trasporto** e accettate previa l'apposizione della annotazione da parte della Stazione appaltante che:

- La fornitura parziale è accettata con riserva di verifica;
- **La fornitura parziale non costituisce trasferimento di proprietà dall'operatore economico al committente;**
- La fornitura parziale è custodita presso i locali della Stazione appaltante con la diligenza del buon padre di famiglia ma la stessa rimane nella disponibilità dell'Operatore economico fino al completamento della stessa;
- La responsabilità in caso di furto smarrimento o danneggiamenti rimane in capo all'Operatore economico fino al completamento della stessa ovvero fino a dichiarazione di accettazione da parte della stazione appaltante;

ART. 17 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE- QUINTO D'OBBLIGO

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 18 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Aggiudicatario è responsabile dell'esatta e della puntuale esecuzione dell'appalto; lo stesso dovrà adempiere a quanto richiesto a regola d'arte e comunque nel rispetto della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, del codice civile.

L'Aggiudicatario è responsabile dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.

L'Aggiudicatario è, comunque, tenuto al rispetto di tutte le leggi e/o regolamenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati all'espletamento della procedura del presente appalto.

L'Aggiudicatario è altresì tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione che la Stazione Appaltante ritenesse necessaria per le verifiche dell'attività svolta per l'esecuzione della fornitura richiesta.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente documento.

L'Aggiudicatario, con riferimento al presente documento che regola l'appalto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'Art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere il contratto di cui al presente appalto ai sensi dell'Art.105 c.1, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto disposto dall'Art. 106 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La cessione dei crediti è regolata dall'Art. 106 c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni.

Per la presente procedura, è ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023., previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Si rinvia integralmente all'art. 119 del Codice dei Contratti D.lgs 36/2023 per la disciplina specifica.

ART. 20 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 che qui si intende integralmente richiamato, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs n. 152/2006.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 del presente disciplinare (requisiti di ordine generale e speciale) e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti e compilando una propria autodichiarazione di assenza cause di esclusione utilizzando il modello fornito dalla Stazione Appaltante;
- b) produrre due dichiarazioni di IMPEGNO, **verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante**, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato **prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.**

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (DIECI) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 21 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

La stazione appaltante, per la presente procedura, **non** richiede la garanzia provvisoria. Per la stipula del contratto NON sarà richiesta la Garanzia Definitiva considerato l'importo esiguo della fornitura e considerate le precedenti esecuzioni di forniture effettuate senza alcun contenzioso e/o reclamo da parte della S..A.

ART. 22 – CONTRIBUTO ANAC A CARICO OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE

Richiamando la Delibera n.621 del 20 dicembre 2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e considerato l'importo a base d'asta della presente procedura, **NON** è previsto alcun contributo a carico dell'Operatore Economico.

ART. 23 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile.

ART. 24 – OBBLIGHI AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l'appalto in oggetto.

L'Aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento.

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, questa stazione appaltante, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa).

È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito da questa stazione appaltante.

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

La Stazione appaltante potrà risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante comunicazione con Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi:

- ✓ insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l'approvvigionamento affidato;
- ✓ manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- ✓ cause imputabili direttamente ed esclusivamente all'Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio.

La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi:

- cessione del contratto;
- sub-appalto non autorizzato;
- in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di
- conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa Aggiudicataria;
- sospensione dell'erogazione dei servizi da parte dell'Aggiudicatario senza giustificato motivo;
- mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
- violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati;
- grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall'Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- casi previsti dall'Art. 122 del D.Lgs.36/2023.

Si applicano integralmente, le disposizioni di cui agli art.122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 26 – FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE

Il pagamento seguirà i flussi di accredito dei fondi da parte del MIM, e sarà effettuato entro

30 giorni dalla data di effettivo accredito dei fondi.

La fattura elettronica, emessa solo dopo la consegna dei beni previo collaudo tecnico e amministrativo / certificato di regolare esecuzione con esito positivo, sarà intestata a:

Denominazione Ente	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE EUCLIDE
Codice Univoco ufficio (fattura elettronica)	UF02GJ
Cod. fisc. del servizio di F.E.	92002670807

CUP	D74D23001250006
CIG	A015BE0428

Pertanto l'operatore in sede di accettazione dell'ordine **accetta incondizionatamente quanto segue:**

- a) i pagamenti saranno possibili in proporzione agli accrediti dei fondi da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM);**
- b) nel caso di ritardi non attribuibili alla stazione appaltante, non saranno riconosciuti interessi legali e/o altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto/ordine.**

Inoltre, il pagamento della fornitura presuppone:

- ✓ verifica di regolarità della fornitura/collaudato tecnico e amministrativo positivi;
- ✓ che l'affidatario sia in regola in materia di contribuzione previdenza ed assistenziale attestato da un D.U.R.C. regolare;
- ✓ che risulti, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, non inadempiente a seguito della verifica della regolarità fiscale prevista per i pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 al netto di IVA (Legge 205/2017);
- ✓ che sia emessa fattura elettronica, riportando obbligatoriamente codice CUP e codice CIG, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 approvato con decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si informa che le PP.AA., ivi comprese le Istituzioni Scolastiche sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015): il fornitore dovrà indicare in fattura il codice di riferimento dello split ovvero gli eventuali casi di esenzione (regimi IVA speciali, art. 74, ecc.).

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti autocertificati, anche a seguito di controlli a campione, ciò comporterà la risoluzione dello stesso ordine/contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto/ordine.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento questa stazione appaltante è tenuta ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le fatture esenti IVA e di importo superiore ad € 77,47 sono assoggettate ad imposta di bollo virtuale a carico del fornitore della P.A. (D.M. 17/06/2014) di importo pari ad € 2,00. L'assolvimento deve essere indicato in fattura nell'apposita sezione.

ART. 27 - STIPULA DEL CONTRATTO e IMPOSTA DI BOLLO

Per espressa previsione dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto/ordine.

Si provvederà alla stipula del contratto tramite piattaforma MePa.

Ai sensi dell'art. 18 comma 10, dell'Allegato I.4 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 36/2023 e del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28/06/2023 prot. 240013/2023, tenuto conto del presunto valore del contratto, NON graverà sull'appaltatore l'imposta di bollo per l'ammontare previsto dalle norme sopra richiamate nella fascia di valore di riferimento.

ART. 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266: **CIG A015BE0428**

Mentre il CUP è il seguente: **D74D23001250006**.

L'aggiudicatario, con l'accettazione della fornitura, si assume:

- ✓ gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
- ✓ l'obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi e alle forniture pubbliche; ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (art 3 comma 1 L. 136/2010);
- ✓ l'onere di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art 3 comma 7 L. 136/2010).

Ai sensi del medesimo art.3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'affidamento comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art.6 della citata legge.

ART. 29 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n.81 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ART. 30 – ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, giusto richiamo per l'ultravigenza della suddetta normativa all'art. 225 comma 2 del D.Lgs 36/2023.

ART. 31 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 per le parti ancora attive fino al 31.12.2023, al D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 36/2023 ed al Codice Civile.

ART. 32 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dalla presente procedura, il foro competente è il Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria.

ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'Aggiudicatario dovrà garantire il pieno rispetto delle misure previste dal Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR" e del D. Lgs. 101/2018.

L'Aggiudicatario si impegnerà ad osservare e a fare osservare da parte dei propri dipendenti, degli incaricati e dei propri collaboratori interni ed esterni il pieno rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, nonché l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati personali e a tutte le informazioni di cui potrà venire a conoscenza o in possesso durante l'erogazione dei servizi oggetto del presente appalto. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo anche successivamente alla scadenza del contratto.

Ai sensi e per gli effetti delle misure previste dal Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR" e del D. Lgs. 101/2018e, i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituto Istruzione Superiore "Euclide" esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Il Titolare del Trattamento dei dati è l'Istituto Istruzione Superiore "Euclide" con sede legale in Bova Marina (RC)- C.da Monoscalco snc, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* la Dirigente Scolastica Dott.ssa Domenica Minniti.

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Avv. Nicola Filloramo.

ART. 34 – TRASPARENZA

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, l'Aggiudicatario dovrà comunque fornire ogni informazione utile alla Stazione appaltante per adempiere alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

F.to digitalmente da
La Dirigente Scolastica R.U.P.
Dott.ssa DOMENICA MINNITI